



Istituto Comprensivo n. 5 "Luigi Coletti"

Via Abruzzo, 1 – 31100 TREVISO - Tel. 0422 230913 C.F. 94136070268 – C.U. UF039K

www.comprensivo5colettiv.edu.it - tvic874009@istruzione.it – tvic874009@pec.istruzione.it



Protocollo e data come da segnatura

REGOLAMENTO D'ISTITUTO DELLE ATTIVITA' NEGOZIALI

ai sensi del D.L. 129/2018 – Regolamento Amministrativo _Contabile Scuole e del D.Lgs.36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici

approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 148

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le norme sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D. Lgs. 112/98 e dal DPR 275/99;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.L. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la Nota MIUR n. 74 del 05/01/2019 con orientamenti interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTE le "Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs 36/2023) – contenute nel "Quaderno N° 1" pubblicato dal ministero dell'istruzione e del merito, nell'attuale versione aggiornata;

VISTO l'art. 5 del D.L. 135/2018 "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione", per quanto applicabili;

VISTA la Legge 29/07/2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO l'art. 225 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Disposizioni transitorie e di coordinamento";

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 contenente Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023, e in particolare visto l'art.26 del richiamato decreto che ha modificato le norme in materia di progettazione e affidamento per le procedure superiori alle soglie previste dall'articolo 62;

VISTO la nota dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 7 ottobre 2025, con la quale, su richiesta della Federazione Italiana Associazione Imprese Viaggi e Turismo (Fiavet), l'ANAC ha fornito chiarimenti circa l'interpretazione dell'art 14, commi 1 e 6 del D.lgs. 36/2023, inerente alle "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti";

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale prot. AOODPPR.U.0008524 del 07-11-2025 ad oggetto: Viaggi d'istruzione – Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026 – chiarimenti;

VISTO l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 ai sensi del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.";

VISTO il D.L. 326/95 "Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione";

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1997, n. 101/97 "Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.";

il seguente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto, contenente apposite istruzioni per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria.

ART. 1 – CAPACITÀ ED AUTONOMIA NEGOZIALE DELL'ISTITUZIONI SCOLASTICA

1. Le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal *Regolamento* n. 129 del 2018 e dalla normativa vigente.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale, le Istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione ad associazioni, fondazioni o consorzi, anche nella forma di società a responsabilità limitata, nonché la conclusione e l'adesione ad accordi di rete ai sensi dell'art. 7 del DPR 8.03.1999, n. 275, e dell'art. 1, cc. 70-71-72 della L. n. 107/2015.
3. Le Istituzioni scolastiche possono accedere a sistemi di raccolta fondi anche mediante la formazione o l'adesione a piattaforme di finanziamento collettivo per sostenere azioni progettuali senza finalità di lucro.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza e si conforma ai principi di trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità, pubblicità e rotazione
2. Il presente Regolamento è redatto in osservanza dei principi del risultato e della fiducia e altresì dell'accesso al mercato, della buona fede e della tutela dell'affidamento previsti dal D.lgs. 36/2023 in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
3. L'istituzione scolastica nell'esercizio della propria attività negoziale è vincolata al rispetto della normativa sui contratti pubblici e alla c.d. "disciplina anticorruzione".

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per la corretta applicazione delle procedure semplificate di istruttoria e acquisto di cui all'art. 50 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.1 (corretta applicazione delle procedure sotto-soglia), nel rispetto di quanto contemplato dal Decreto Interministeriale nr 129 del 28 agosto 2018, concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
2. Il dirigente scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del *Programma annuale*, nel rispetto del D.I 129/2018 e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'istituto ai sensi dello stesso decreto.
3. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico in base a quanto stabilito dal secondo comma lett. A dell'art. 45 del D.I. 129/2018.

ART. 4 – SOGLIE DI RIFERIMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CAPACITÀ NEGOZIALE

1. I limiti di riferimento per l'applicazione delle istruttorie e procedure di acquisto per l'istituto sono riassunte nello schema a seguire:

➤ AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO
€ 0,00 – € 9.999,99 (IVA esclusa)	Affidamento Diretto senza comparazione di offerte nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.	Acquisti di servizi e forniture di modica entità con necessità di affidabilità e tempestività dell'intervento/acquisto per il corretto funzionamento amministrativo e didattico
€ 10.000,00 – € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto con consultazione di 3 O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato.	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal C.d.I.
€ 140.000,01 e inferiore a € 143.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (ci nque) operatori economici	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal C.d.I.
€ 143.000,00 (IVA esclusa)	Procedure ordinarie di rilevanza comunitaria	Rispetto della normativa vigente con piena applicazione dei principi previsti dal codice.

SOGLIA €	PROCEDURA	RATIO
€ 0,00 – € 19.999,99 (IVA esclusa)	Affidamento Diretto senza comparazione di offerte nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.	Appalto di lavori di modica entità con necessità di affidabilità e tempestività dell'intervento per il corretto funzionamento amministrativo e didattico
€ 20.000,00 – € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto con consultazione di 3 O.E. con criterio di rotazione come da elenco fornitori o da indagine di mercato.	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal C.d.I.
€ 150.000,01 e inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (ci nque) operatori economici	Garanzia dei principi di parità di trattamento, rotazione e non discriminazione – di altri eventuali limiti di soglia deliberati dal C.d.I.

- Il Dirigente scolastico svolge direttamente e autonomamente l'attività negoziale per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo complessivo inferiore ad € 20.000,00, nel rispetto delle procedure previste dal D.lgs. 36/2023 e dalle relative previsioni di attuazione. **(delibera n. 149 Cdl del 11/05/2026 – Innalzamento soglia)**
- Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo complessivo superiore ad € 20.000,00 sarà necessaria l'approvazione della decisione a contrarre da parte del Consiglio d'istituto, che dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato. Come specificato nella tabella, in tali ipotesi la possibilità di procedere ad affidamento diretto è subordinata alla previa richiesta di minimo n. 3 preventivi.
- Non è necessaria alcuna delibera del consiglio d'istituto in caso l'affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. così come previsto l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208.
- In base all'art. 45 co.1 lett. d il Consiglio d'istituto delibera in ordine ai contratti di durata pluriennale. Per tale ragione, la decisione a contrarre di contratti pluriennali deve essere preventivamente approvata indipendentemente dall'importo complessivo.
- Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture c.d. sopra soglia comunitaria si rinvia a quanto stabilito nel *Codice degli appalti* e nella normativa anticorruzione.
- La variazione delle soglie del presente articolo deve essere approvata dal Consiglio d'istituto, anche su richiesta del dirigente scolastico.
- Tutte le cifre del presente Regolamento si intendono IVA esclusa, salvo quando diversamente precisato.

ART. 5 – POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO NELLA ATTIVITÀ NEGOZIALE

- Il Dirigente scolastico, nel rispetto delle soglie previste nell'art. 4, provvede direttamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, rotazione, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi.
- Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente scolastico si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA.
- È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina dell'affidamento diretto.

ART. 6 – STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Il Dirigente Scolastico, accertata la necessità di procedere all'affidamento di un lavoro, un servizio o una fornitura, provvede a seconda delle esigenze:

- all'emanazione di un decreto per l'avvio della procedura;
 - all'emanazione di una decisione di contrarre in forma semplificata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023.
- Il decreto di avvio della procedura - deve contenere quali elementi essenziali:
 - la definizione della procedura da adottare;
 - la volontà e motivazione a contrarre;
 - l'ammontare dell'appalto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di presentazione delle offerte;
 - l'individuazione del RUP.
 - La decisione di contrarre deve contenere quali elementi essenziali:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il contraente;
 - le ragioni della scelta del fornitore;

Le Istituzioni scolastiche rispettano la normativa vigente in materia di acquisti tramite gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.

ART. 7 – PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. L’Istituzione Scolastica individua l’operatore affidatario tramite l’acquisizione di preventivi, la consultazione di elenchi di operatori, la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato o tramite qualsiasi ulteriore strumento ritenuto idoneo in base al bisogno che si intende soddisfare, in ogni caso, nel rispetto dei limiti deliberati dal consiglio nel presente regolamento.
2. Nell’ipotesi in cui l’istituzione scolastica ritenga la convenzione Consip attiva non idonea a soddisfare l’esigenza per mancanza di caratteristiche essenziali, il successivo affidamento diretto ad un diverso operatore economico dovrà essere trasmesso per conoscenza alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti¹.
3. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, la stipula del contratto, in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
4. Il capitolato tecnico che deve essere inviato all’operatore economico in quanto parte essenziale del contratto deve prevedere:
 - a. l’elenco dei lavori e dei servizi / oggetto della prestazione
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo
 - c. le condizioni di esecuzione
 - d. il termine di ultimazione dei lavori
 - e. le modalità di pagamento
 - f. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto
 - g. le eventuali garanzie a carico dell’esecutore
 - h. apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 - i. apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.
5. L’Istituto Scolastico procederà alla conclusione del contratto solo in caso di esito positivo dei controlli previsti dall’art.14.
6. L’affidamento si intende immediatamente risolto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente a carico dell’operatore economico individuato. La risoluzione viene comunicata dalla stazione appaltante entro 5 giorni dal perfezionamento dell’accertamento. In tale ipotesi, viene garantito esclusivamente il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

ART. 8 – PROCEDURA IMPORTO SUPERIORE AI € 10.000,00

1. Nel caso di procedura di importo superiore agli € 10.000,00 per le forniture di beni e servizi (€ 19.000,00 per i lavori) l’istituzione scolastica individua tre operatori economici e provvede ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, sottoscritta dal Dirigente scolastico, contenente i seguenti elementi minimi:
 - Capitolato tecnico: oggetto della prestazione, le relative caratteristiche, importo massimo previsto con esclusione dell’IVA;
 - termini temporali per l’esecuzione della prestazione;
 - I requisiti generali di idoneità professionale e gli eventuali economico-finanziari e tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - eventuali garanzie richieste all’affidatario del contratto;
 - il termine di presentazione dell’offerta e il periodo in giorni di validità della stessa;
2. Conclusasi la procedura di selezione, il dirigente scolastico provvede all’affidamento diretto ex art 50 del D.Lgs. 36/2023 con l’adozione della determina a contrarre.

¹ Le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni sono state definite da ultimo con Decreto del MEF del 13/02/23, pubblicato in GU n. 17 del 29 Marzo 2023 (soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale).

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente scolastico è responsabile del procedimento amministrativo in base alle L. n. 241/1990. Ogniqualvolta sarà emanata una procedura di gara, dovranno essere indicati il nominativo del responsabile del procedimento e le modalità di comunicazione con quest'ultimo.
2. Il dirigente scolastico, nella sua qualità di Rup, ha l'obbligo di comunicare immediatamente il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse e di condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
3. Il Direttore SGA, o altra persona da lui delegata, è titolare dell'istruttoria del procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal dirigente scolastico.
4. Il Direttore SGA, o altra persona da lui delegata, cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Le Istituzioni Scolastiche, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base del minor-prezzo.
2. I criteri di aggiudicazione non conferiscono all'istituzione scolastica un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte.
3. Nelle procedure d'affidamento diretto la scelta è operata dalla stazione appaltante, sia pure nel rispetto dei criteri qualitativi di selezione degli operatori economici, senza l'attivazione di un meccanismo di gara che preveda l'estensione automatica della procedura negoziata.
4. Nelle procedure negoziate, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
5. Nelle procedure negoziate può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. In caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, devono essere indicate nella determina le caratteristiche essenziali che il prodotto deve necessariamente possedere.
6. Nell'ipotesi di affidamento tramite il criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 D.Lgs. 36/2023, il DS, dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, provvede alla nomina della Commissione Giudicatrice ed i membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte, individuando, mediante apposito verbale, l'offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Nell'ipotesi di affidamento tramite il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 c. 3, il RUP, procede alla valutazione delle offerte pervenute e all'individuazione della migliore offerta. L'individuazione dell'Affidatario è sempre effettuata dal Dirigente Scolastico con apposito Provvedimento, nel quale si attesta il possesso dei requisiti dell'O.E. affidatario.

ART. 11 – PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. È vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. Nelle categorie merceologiche art.12 per cui, nel corso dell'esercizio finanziario, non sono previsti affidamenti di importo complessivo superiore ai € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione così come stabilito dall'art 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
4. La stazione appaltante suddivide gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

I Fascia	da € 5.000,00 a € 14.999,99
II Fascia	da € 15.000,00 a € 29.999,99
III Fascia	da € 30.000,00 a € 49.999,99
IV Fascia	Oltre € 50.000,00

5. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati nell'ultimo anno solare, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.
6. In tutti i casi di deroga al principio di rotazione la Decisione a contrarre dovrà esplicitare in forma sintetica le motivazioni eccezionali che hanno giustificato il provvedimento.

ART.12 STRUMENTI DI ACQUISIZIONE

L'Istituzione scolastica si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di acquisti tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra le quali rientrano anche gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A, osservando il seguente ordine:

1. utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica categoria merceologica richiesta e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
2. in assenza di convenzioni quadro attive presenti su CONSIP S.p.A. ovvero in presenza di convenzioni, giudicate inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituzione Scolastica può rifornirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), altro strumento di CONSIP S.p.A. In caso di convenzioni giudicate inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art.1 comma 510 della Legge di stabilità 2015, l'Istituzione scolastica può procedere ad acquistare autonomamente la fornitura solo a seguito di apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (Dirigente Scolastico) e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei Conti. Tuttavia, l'Istituzione scolastica, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 euro, in via suppletiva ed in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, potrà utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, così come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025. Resta inteso che per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici e di connettività, l'Istituzione Scolastica utilizzerà in via esclusiva gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori (Legge 208/2015 art. 1 comma 512).
3. Se il prodotto o servizio è reperibile nei cataloghi MEPA, l'Istituzione Scolastica, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quello indicato all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 procederà con le seguenti modalità di acquisto:
 1. **Acquisto da catalogo:** attraverso questa modalità la pubblica amministrazione acquista beni e servizi presenti nel catalogo MePA. I fornitori che offrono i beni e i servizi presenti nel predetto catalogo sono o aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro o abilitati al Mercato Elettronico della P.A. Nel primo caso l'ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni già assunti in precedenza dal fornitore aggiudicatario ed è efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli; nel secondo caso il contratto di fornitura si perfeziona nel momento in cui l'ordine, dopo essere stato sottoscritto e inviato dall'amministrazione tramite il Portale, viene accettato dal fornitore.
 2. **Trattativa Diretta MePA:** è una modalità di acquisto che consente di procedere ad un affidamento diretto, con la possibilità di negoziare con un unico O.E.
 3. **Confronto di Preventivi (CP):** è una modalità di negoziazione sul MePA, attraverso cui le amministrazioni possono invitare operatori economici all'interno del Mercato elettronico a presentare un'offerta e l'oggetto della negoziazione può essere una sola categoria di beni o servizi. Con tale modalità si può acquistare un unico lotto acquisendo il relativo CIG.
4. Per l'affidamento di servizi e forniture il cui importo sia pari o superiore agli importi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ossia pari ad € 140.000,00, e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 (allo stato, pari ad € 221.000,00), nonché per l'affidamento di lavori il cui importo sia pari o superiore agli importi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, ossia pari ad € 150.000,00 (IVA esclusa), e fino alle soglie comunitarie in vigore (allo stato, pari ad € 5.538.000), l'Istituzione Scolastica procederà ad effettuare una procedura negoziata senza bando, secondo quanto previsto dall'art. 4, c.1, punti 3, 4 e 5 del presente regolamento sensi dell'art. con le seguenti modalità di acquisto:
 1. **Richiesta di Offerta SEMPLICE (RDO SEMPLICE):** è una delle due modalità di gara presenti sul MePA che ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Può essere inviata a uno o più operatori economici, ma può anche essere resa in modalità "aperta" e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione e sono presenti le buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta economica.
 2. **Richiesta di Offerta EVOLUTA (RDO EVOLUTA):** a differenza della RDO SEMPLICE, la RDO EVOLUTA può essere riferita sia ad un lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi) e il criterio di aggiudicazione può essere sia quello del minor prezzo che quello dell'offerta economicamente più

La stazione appaltante PRD CAVOLTA può essere invitata a uno o più operatori economici, anche essere resa in modalità "aperta" e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione e sono presenti le buste relative alla documentazione amministrativa, tecnica e all'offerta economica.

ART. 13 ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Per tutte le procedure di affidamento di un appalto o di una concessione, a prescindere dal valore dell'affidamento, l'Istituzione scolastica acquisirà il CIG (Codice Identificativo Gara) e/o gestirà gli adempimenti relativi alle stesse utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate attraverso l'interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP, fermo restando che, per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31 dicembre 2023 sarà utilizzato il sistema Simog sino alla sua dismissione.
2. Inoltre, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 euro e fino a dismissione di tale modalità l'Istituzione scolastica, in via suppletiva ed in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, potrà acquisire il CIG utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, così come previsto dalle disposizioni ANAC.
3. L'Istituzione scolastica, ove previsto, acquisisce il CUP (Codice Unico di Progetto) e predispone il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), se necessario.

ART. 14 VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO - AFFIDATARIO E MOTIVI DI ESCLUSIONE E CONTROLLI

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94, nonché l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni (art. 99 del Codice).
2. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
3. Nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato sulla base dell'entità dell'acquisto, privilegiando gli acquisti superiore a €. 500,000.
4. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Istituzione scolastica provvede all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

ART. 15 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'Istituzione scolastica può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione (art. 50, comma 6, del Codice).

ART. 16 TERMINI DI AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'art. 18, comma 2, del Codice, non si applicano ai contratti inferiori alle soglie di rilevanza europea.

ART. 17 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. I contratti stipulati dall'Istituzione scolastica sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella

lettera d'incarico), in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (art. 116 del Codice).

2. Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'Istituzione scolastica può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50, comma 7, del Codice).

ART. 18 DISPOSIZIONI DI RINVIO E ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia, con particolare riferimento al Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36/2023.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Il precedente regolamento sull'attività negoziale dell'Istituzione scolastica adottato dal Consiglio d'Istituto si intende espressamente abrogato e sostituito dal presente regolamento.

ART.19 PAGAMENTI

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo o certificato di regolare esecuzione, della regolare esecuzione della prestazione e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE/FESR), regionali (POR) o di altri Enti (a titolo di esempio Erasmus+ di Indire) o misti.

ART.20 VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del **quinto d'obbligo**, ove questo sia stato espressamente citato nel bando di gara ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi di non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tale da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

ART.21 SUBAPPALTO

1. Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall'istituto che ne dispone discrezionalmente.

ART.21 -ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA'

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti si intendono, nel presente Regolamento, automaticamente aggiornate in conformità con i provvedimenti della Commissione europea.

Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento.

ART. 22 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e cont

